

**REGOLAMENTO LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI
DAGLI AMMINISTRATORI DI NET INSURANCE S.P.A.**

Dicembre 2021

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	15/12/2021
--	------------

Sommario

1. Premessa	3
2. Terminologia, criteri di valutazione degli incarichi e specificazioni.....	5
3. Limiti al cumulo degli incarichi rispetto alla carica rivestita.	8
4. Procedura da seguire in caso di nomina e/o di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa.	9
5. Modificazioni e verifica del rispetto del Regolamento	11

1. Premessa

- 1.1.** Gli amministratori di Net Insurance S.p.A. (in seguito, anche “**Net**”) accettano la carica quando **ritengono di poter dedicare** allo svolgimento diligente dei loro compiti **il tempo necessario**, anche tenendo conto del numero di cariche di amministrazione, direzione o controllo da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni - anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali.
- 1.2.** Ai sensi del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), è vietato il cumulo di incarichi nella governance di imprese/gruppi concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “**divieto di interlocking**”). In merito, con provvedimento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012, così come aggiornato in data 21 dicembre 2018, sono stati individuati i criteri per l’applicazione della suddetta disposizione.
- 1.3.** Oltre alle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente e salvi, altresì, i divieti previsti dalla disciplina in materia di interlocking, la carica di amministratore di Net è, altresì, incompatibile con **cariche di natura politica**, per tali intendendosi le cariche di parlamentare nazionale e di membro del Governo. È, inoltre, raccomandato che la carica di amministratore non venga svolta da soggetti che rivestano la carica di parlamentare europeo ovvero di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni capoluogo di provincia).
- 1.4.** In relazione alle prescrizioni che riguardano gli incarichi ricoperti anche all’esterno del Gruppo Net, gli amministratori sono tenuti a fornire a Net tutte le informazioni necessarie, ivi incluso, **in caso di variazioni, il loro costante e tempestivo aggiornamento**. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica predisposta da Affari Legali e Societari. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme di volta in volta vigenti concernenti la prevenzione dei **conflitti di interesse**.
- 1.5.** Con il presente regolamento (nel seguito il “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione

- su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, anche ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento del Consiglio Di Amministrazione delle Compagnie del Gruppo Net Insurance, esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione o controllo (o altre cariche dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo) che possano essere considerate compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Net.

1.6.In proposito, tenuto conto del fatto che gli incarichi possono assorbire il tempo e l'impegno dell'amministratore in maniera molto differenziata e che è quindi estremamente soggettivo fornire una nozione di limite, il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile individuare la stessa riferendosi non alla semplice somma degli incarichi, bensì attraverso la previsione di criteri generali, che tengano conto della natura e delle dimensioni della società e del ruolo effettivo che l'amministratore di Net ricopre in altre società.

1.7.Rilevata l'opportunità che i limiti al cumulo degli incarichi siano differenziati in ragione dei diversi ruoli ricoperti dall'amministratore in Net, stante il differente impegno connesso ai vari ruoli, sono stati definiti limiti diversi per il ruolo di Presidente, di amministratore esecutivo, di amministratore non esecutivo oppure di amministratore indipendente.

1.8.Si ritiene, altresì, opportuno prevedere che, ove mediante l'applicazione dei criteri fissati si dovesse accertare l'eventuale superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, il Consiglio di Amministrazione abbia comunque **la facoltà di esaminare la situazione concreta**, per valutare se esista - nel caso specifico - una effettiva incompatibilità degli incarichi ricoperti in altre società con l'efficace svolgimento delle funzioni di amministratore di Net.

1.9.Il presente Regolamento non prevede limiti specifici per gli incarichi in società bancarie, assicurative e finanziarie diverse da quelle rientranti nel divieto di cui si è fatta testé menzione. Resta tuttavia fermo che si applicheranno le limitazioni nei termini meglio esplicitati al paragrafo 3 del presente Regolamento.

2. Terminologia, criteri di valutazione degli incarichi e specificazioni.

Ai fini del presente Regolamento:

2.1 per il calcolo del cumulo si tiene, tra l'altro, conto degli incarichi ricoperti dall'amministratore di Net:

- (i) in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) (di seguito anche società quotate);
- (ii) in società di Rilevanti Dimensioni, intendendosi per tali le società che – individualmente o, qualora redigano il bilancio consolidato, complessivamente a livello di gruppo – superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - a. ammontare di ricavi almeno pari o superiore a 250 milioni di euro;
 - b. numero di dipendenti almeno pari o superiori a 250 unità;
 - c. attivi dello stato patrimoniale almeno pari o superiore a 50 milioni di euro;

2.2 una società appartiene ad un medesimo “gruppo” quando controlla altre società, è controllata da altre società o è soggetta, con altre società, a comune controllo. Per “controllo” si fa riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, del cod. civ.;

2.3 per **Gruppo Net** si intendono le compagnie Net Insurance S.p.A. e la sua controllata Net Insurance Life S.p.A.;

2.4 il termine **INCARICHI**: identifica gli **INCARICHI ESECUTIVI** e/o gli **INCARICHI NON ESECUTIVI** così come di seguito definiti:

2.5 per **INCARICO ESECUTIVO** si intendono le cariche, ricoperte in **SOCIETÀ OPERATIVE**, di: (i) componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione munito di deleghe operative o che svolge anche di fatto a) funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa; b) incarichi direttivi sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale; (ii) Direttore Generale, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali; (iv) componente del Comitato Esecutivo.

2.6 per **INCARICO NON ESECUTIVO**: si intendono le cariche, ricoperte in **SOCIETÀ**

OPERATIVE, di:

- a) **AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO:** (i) componente, senza deleghe gestionali, del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione e che non partecipa al Comitato Esecutivo; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza non appartenente al relativo Comitato dei controlli, quando si versi, per espressa disposizione statutaria, nella fattispecie di cui all'art. 2409-*terdecies*, lett. f-*bis*), del cod. civ.;
- b) **CONTROLLO:** (i) componente effettivo del Collegio Sindacale; (ii) componente del Consiglio di Sorveglianza, quando quest'ultimo non abbia i compiti di cui all'art. 2409-*terdecies*, lett. f-*bis*), del cod. civ.; (iii) componente del Comitato dei controlli costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza; (iv) componente del Comitato per il controllo sulla gestione, nelle società rette dal modello di *governance* monistico;

2.7 il termine **INCARICHI ESENTI** identifica gli **INCARICHI**:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista anche presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente.

Specificazioni:

1. con il termine **SOCIETÀ OPERATIVA** si intende una società avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e titolo VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.
2. non sono rilevanti, ai fini del presente Regolamento, gli **INCARICHI ESENTI**, nonché gli

INCARICHI ricoperti presso società diverse dalle SOCIETÀ OPERATIVE individuate in via esemplificativa e non esaustiva con:

- i. le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto) che non svolgono attività commerciale;
- ii. le Organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali: (i) gli enti pubblici non economici; (ii) le associazioni, riconosciute o non riconosciute; (iii) i comitati; (iv) le fondazioni (comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. 153/1999); (v) le cooperative cui sia stata riconosciuta la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; (vi) le imprese sociali, in qualunque forma costituite (e pertanto anche nel caso in cui abbiano la forma di società di capitali o società cooperative o di consorzi o di società consortili), disciplinate dal D.Lgs. n. 155/2006; (vii) i consorzi obbligatori, i consorzi per l'ammasso di prodotti agricoli, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario;
- iii. le società in fase di scioglimento e di liquidazione ai sensi delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del cod. civ. Parimenti non sono rilevanti gli INCARICHI assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nelle procedure previste dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico,

fermo restando che ove gli INCARICHI di cui al presente punto 2) incidano sulla disponibilità di tempo dell'amministratore occorre che tale circostanza sia segnalata dall'amministratore al Consiglio di Amministrazione nel contesto della verifica dei requisiti di idoneità a rivestire la carica e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti;

3. gli INCARICHI svolti all'interno del Gruppo Net non vengono calcolati nel definire il limite al cumulo, in quanto preventivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione di Net stesso prima della loro assunzione;
4. per il Presidente e l'Amministratore Delegato si esclude la possibilità di assumere la carica

di membro di un Collegio Sindacale o di un Consiglio di Sorveglianza;

5. più INCARICHI di amministrazione, direzione o controllo all'interno dello stesso gruppo societario, fino ad un massimo di 4 (quattro) si considerano in ogni caso equivalenti ad 1 (un) INCARICO ESECUTIVO in società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni; se superiori a 4 (quattro) si considerano in ogni caso equivalenti a due (due) INCARICHI ESECUTIVI in società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni; se superiori a 8 (otto), gli INCARICHI eccedenti tale limite sono considerati, singolarmente, equivalenti ad 1 (un) INCARICO ESECUTIVO in società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni.

3. Limiti al cumulo degli incarichi rispetto alla carica rivestita.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire contemporaneamente, oltre alle cariche ricoperte nel Gruppo Net, un numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che rientrino in una delle seguenti combinazioni.

Resta ferma la facoltà (di cui al punto 1.8) del Consiglio di Amministrazione, in caso di eventuale superamento dei limiti al cumulo degli incarichi, di esaminare la situazione concreta, per valutare se esista - nel caso specifico - una effettiva incompatibilità degli incarichi ricoperti in altre società con l'efficace svolgimento delle funzioni di amministratore di Net.

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione*

- (i) nessun INCARICO ESECUTIVO in altre società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni;
- (ii) non più di 5 (cinque) INCARICHI NON ESECUTIVI in società quotate e/o in società di Rilevanti Dimensioni;
- (iii) non più di 9 (nove) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui al punto (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.

- *Amministratore Delegato*

- (i) nessun INCARICO ESECUTIVO in altre società quotate e in società di Rilevanti

Dimensioni;

- (ii) non più di 3 (tre) INCARICHI NON ESECUTIVI in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (iii) non più di 7 (sette) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui al punto (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.
- *Amministratore non esecutivo*
- (i) non più di 3 (tre) INCARICHI ESECUTIVI in altre società quotate e in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (ii) non più di 5 (cinque) INCARICHI NON ESECUTIVI o di CONTROLLO in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni;
 - (iii) non più di 12 (dodici) INCARICHI complessivi, ivi inclusi gli eventuali INCARICHI di cui ai punti (i) e (ii) nonché gli eventuali incarichi in società non quotate e non di Rilevanti Dimensioni.
- *Amministratore indipendente*
- (i) fermi i limiti sopra previsti per gli amministratori non esecutivi, non più di 4 (quattro) INCARICHI di amministratore indipendente in società quotate o in società di Rilevanti Dimensioni.

4. Procedura da seguire in caso di nomina e/o di superamento del limite al numero degli incarichi e obblighi di informativa.

I candidati alla nomina alla carica di amministratore di Net, preso atto dei limiti contenuti nel presente Regolamento, devono fornire la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti.

Successivamente alla nomina, gli amministratori di Net:

- i. dovranno fornire al Consiglio di Amministrazione, su richiesta di quest'ultimo, la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno

- rivestiti;
- II. prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società, per le quali è previsto il limite al cumulo degli incarichi, dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - III. se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore di Net, fermi restando il “*divieto di interlocking*” previsto dall’art. 36 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e la necessità dell’autorizzazione assembleare per l’assunzione della carica di amministratore o di direttore generale in società concorrenti prevista dall’art. 2390 cod. civ.;
 - iv. ogni candidato che sia stato designato dagli azionisti a rivestire la carica di amministratore, dovrà rendere noto l’eventuale superamento dei limiti di cui al presente Regolamento e manifestare le decisioni per il ripristino dei suddetti limiti laddove fosse eletto;
 - v. in caso di superamento dei limiti di cui al presente Regolamento, nel corso del mandato o in caso di cooptazione, l’interessato informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale fissa un termine (di norma non superiore a 30 giorni) entro cui l’interessato è tenuto ad assumere le conseguenti decisioni per il ripristino dei suddetti limiti. In difetto il Consiglio di Amministrazione, non ricorrendo le condizioni di cui al successivo punto, pronuncia la decadenza dell’amministratore;
 - VI. il Consiglio di Amministrazione - con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni - può, valutata la situazione nell’interesse del Gruppo Net, acconsentire a deroghe al presente Regolamento da parte dell’interessato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei limiti cogenti previsti dalle applicabili disposizioni legislative e/o regolamentari dell’Unione Europea, nazionali o prescritti dallo Statuto.

5. Modificazioni e verifica del rispetto del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni, verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e approva eventuali modifiche o integrazioni.

Resta fermo che ogni previsione contenuta nel Regolamento che si rivelasse in contrasto con sopravvenute modifiche di legge o di statuto s'intenderà priva di efficacia con effetto a far data dal termine previsto per l'entrata in vigore delle modifiche legislative e/o statutarie intervenute.